Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 22 settembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — *Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 —* 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli *avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(7999)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Gabriele Caravatti, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

Vista la nota n. 2091 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Antonio Cepollina in sostituzione del sig. Gabriele Caravatti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Cepollina è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Gabriele Caravatti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7682)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1975.

Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione della campagna vinicola 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni delle Comunità economiche europee, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto, di detto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche previste dai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi;

Visti i regolamenti (CEE) che recano norme sulle prestazioni viniche e, da ultimi, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1877/74, relativo a tre campagne vinicole a partire da quella 1974/75, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1891/75, che fissa, per la campagna 1975-76, il prezzo dell'alcool consegnato agli organismi di intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo massimo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nonché il regolamento (CEE) della commissione n. 2115/75 che stabilisce specifiche modalità di applicazione per la campagna 1975-76;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, per la campagna vitivinicola 1975-76, norme aggiornate relativamente a quanto prescrive il citato comma quarto dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 858 del 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e nei regolamenti comunitari citati in premessa, si osservano, per la campagna vitivinicola 1975-76, le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1975-76, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono, altresì, tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonchè gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni viniche devono consegnare alle distillerie tutte le fecce di vino e tutte le vinacce ottenute.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, si conferisce, con tale consegna, alle distillerie mandato di provvedere alla lavorazione delle materie prime ricevute, di consegnare l'alcool ricavatone alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e di riscuotere il prezzo all'uopo stabilito.

Art. 4.

L'obbligo delle prestazioni viniche è soddisfatto quando dalla distilleria mandataria sia stata consegnata all'A.I.M.A. per conto dell'obbligato alle prestazioni viniche stesse una quantità di alcool che deve corrispondere al 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica da prendere in considerazione è stabilita in gradi 10 ed in gradi 10,5 per i vini ottenuti rispettivamente nelle zone *C* 2 e *C* 3, di cui al regolamento (CEE) n. 1387/70 del Consiglio del 13 luglio 1970, e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 4 devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

A tal fine, la distillazione del vino deve essere effettuata tra il 1° aprile ed il 15 agosto 1976.

La mancata consegna integrativa del vino occorrente per la totale copertura dell'alcool dovuto è considerata, a tutti gli effetti, omessa consegna dei quantitativi di vinacce e di fecce di vino rispettivamente calcola i sulla base del contenuto alcoolico delle vinacce e delle fecce consegnate.

Art. 6.

Qualora il produttore soggetto al regime delle « prestazioni viniche » intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, l'attestazione dell'adempimento del suo obbligo è rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro in cui avviene la distillazione.

L'attestazione di cui sopra deve figurare nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare.

Essa indica, nelle caselle 10-16 dello stesso documento il quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione e la relativa gradazione.

La citata attestazione deve essere inviata al produttore vinicolo entro il 15 agosto 1976.

Art. 7.

Per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini bianchi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 5% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini rossi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura del 9% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Nei casi di vini bianchi e rosso, per i quali sia stata riconosciuta la denominazione di origine controllata, eventualmente declassati a vini comuni perchè mancanti dei requisiti voluti dai rispettivi disciplinari di produzione, il quantitativo di alcool da consegnare alla A.I.M.A. resta fissato nella misura normale del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Art. 8.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, ed ammesso dalle norme comunitarie nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore a quella corrispondente alla percentuale del 10% di cui al precedente art. 4.

L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino e consegnare all'A.I.M.A. l'alcool ottenutone.

Per dare esecuzione alla disposizione di cui all'art. 9 paragrafo 1, del regolamento (CEE) della commissione n. 2115/75 riguardante l'obbligo degli Stati membri di comunicare mensilmente alla commissione i dati da questa richiesti, coloro che producono e fanno produrre acquavite di vinaccia o di vino debbono comunicare all'A.I.M.A., il primo di ogni mese, i quantitativi di acquavite prodotta nel mese precedente, nonché i quantitativi di alcool in esse contenuto.

Art. 9.

I produttori che non ottengono un quantitativo di vino superiore ai 30 ettolitri ed i produttori delle isole, escluse la Sicilia e la Sardegna, quale che sia il quantitativo di vino prodotto, non sono soggetti all'obbligo delle prestazioni viniche. I primi possono rinunciare al predetto esonero. Per la sua validità, la dichiarazione di rinuncia deve essere inoltrata all'A.I.M.A. con lettera raccomandata spedita entro il 1° novembre 1975.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dall'aggiunta apportata con la legge in conversione 3 dicembre 1971, n. 1064, sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, mentre è ammessa la filtratura delle fecce del vino nei limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti per verificare che le uve non sono state sottoposte alle operazioni di sovrappressione e le fecce a quelle di pressatura sono eseguiti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - U.T.I.F., all'atto dell'introduzione delle vinacce e delle fecce in distilleria.

Art. 11.

Le vinacce e le fecce di vino assoggettate alle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di detenzione stabilito dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le fecce, entro il termine massimo di giorni trenta da quello del completo ottenimento.

Art. 12.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce e delle vinacce avviate alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche o del vino, consegnato in sostituzione parziale di esse, viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi sono ripartite in eguale misura fra le parti.

Art. 13.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle fecce e delle vinacce o del vino da distillare devono redigere una bolletta, conforme al modulo *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in cinque esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) gradazione alcoolometrica totale;

d) quantità;

e) quantità complessiva di alcool in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

f) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni).

Dei cinque esemplari della bolletta di cui sopra: due vanno trattenuti in distilleria; uno viene consegnato al conferente perchè lo conservi a comprova dell'adempimento dei suoi obblighi; gli altri due vengono inviati a cura della distilleria medesima, uno all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, ed uno al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione vitivinicola della vendemmia 1975 a termini del decreto ministeriale 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973, modificato con decreto ministeriale 13 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 agosto 1974.

L'esemplare consegnato al conferente deve essere da questi custodito e va esibito, insieme al registro di carico e scarico che è obbligato a tenere al personale di vigilanza sulla osservanza delle disposizioni concernenti gli obblighi delle prestazioni viniche.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza, a seconda dei casi, che il produttore:

1) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % per avere avviato le vinacce alla fabbricazione della enocianina;

2) effettua la consegna in dipendenza della rinuncia all'esenzione dell'obbligo;

3) effettua la consegna nella misura ridotta del 5 % perché produttore di vino bianco a denominazione di origine controllata;

4) effettua la consegna nella misura ridotta del 9 % perché produttore di vino rosso a denominazione di origine controllata.

Art. 14.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 15 agosto 1976, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 52 gradi e può essere consegnato, sia come alcole rettificato « buongusto » ad oltre 95 gradi, che come alcool grezzo a non meno di 52 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nelle trascrizioni sul registro delle materie prime serie *C* modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distillazione il mandato di distillerie e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 15.

Per la campagna viticola 1975-76 il prezzo di acquisto da corrispondere da parte dell'A.I.M.A. per l'alcool ad essa consegnato dalle distillerie per conto degli obbligati alle prestazioni viniche, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è stabilito in L. 728,45 all'ettolitro per grado alcoolico.

Esso è applicabile a merce nuda, partenza distilleria, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente e si riferisce ad alcool rettificato buongusto, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcole con gradazione non inferiore a 90 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6 % di ciascuna partita di alcole consegnato alla A.I.M.A.

Lo stesso prezzo può essere corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52 gradi consegnato all'A.I.M.A. dalle distillerie che lo hanno prodotto, sempreché le medesime si impegnino ad acquistarlo alle condizioni che saranno stabilite dall'A.I.M.A.

In mancanza di tale impegno, il prezzo sarà decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Detta decurtazione è a carico del distillatore ed è imputata alla quota per spese di lavorazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dalla legge di conversione n. 1064 del 1971, che il comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole ed industriali interessate, deve stabilire ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, entro il 30 settembre 1975.

Art. 16.

Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcole, l'A.I.M.A. deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo di acquisto nella misura stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea.

Le distillerie, entro quindici giorni dalla riscossione devono provvedere alla liquidazione ai conferenti, sulla base del prezzo di acquisto liquidato dall'A.I.M.A., previa decurtazione della quota riferibile alle spese di lavorazione, tenuto conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

La liquidazione ai conferenti deve essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalle bollette di consegna con riferimento alle materie prime distillate ed alla quantità di alcole complessiva ottenibile dalla loro distillazione, comprensiva degli scarti di lavorazione ossia delle teste e code.

Art. 17.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1975-76, le condizioni di vendita dell'alcole ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A. può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcole il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Art. 18.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli istituti incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi e nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle giacenze di uso agrario che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti, di cui all'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1877/74 è esercitato dagli U.T.I.F.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7753)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1974, 31 gennaio 1975 e 7 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti in data 24 maggio 1974, e dal Presidente in data 3 gennaio e 9 maggio 1975;

Vista la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI CREDITO AGRARIO PER L'EMILIA-ROMAGNA

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - PARTECIPAZIONE - DURATA

Art. 1.

L'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna — già sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, costituita con la convenzione stipulata il 30 dicembre 1927 a rogito Stame dott. Luigi, ai sensi dell'art. 14, n. 5, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 — è ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha la sua sede in Bologna ed ha facoltà con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza di istituire filiali e dipendenze.

Art. 2.

Possono partecipare all'Istituto le casse di risparmio e gli altri istituti e le aziende di credito autorizzati ad esercitare il credito agrario nell'Emilia-Romagna.

Sull'ammissione di nuovi partecipanti delibererà il consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale stabilirà anche il sovrapprezzo delle quote tenendo conto del patrimonio netto dell'Istituto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata.

I partecipanti che siano costituiti per un periodo determinato di tempo, o che per qualsiasi causa debbano sciogliersi anticipatamente, avranno diritto, con la loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II
SCOPO - CAPITALE - FUNZIONAMENTO

Art. 4.

L'Istituto ha per scopo:

a) di esercitare il credito agrario nella regione Emilia-Romagna a norma delle leggi vigenti e di esercitarvi le altre attività demandategli dalla legge o consentitegli dall'organo di vigilanza;

b) di compiere opera di coordinamento, di indirizzo e di appoggio dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura regionale e del suo sviluppo, anche mediante risconto del portafoglio agrario degli Istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

c) di rappresentare localmente il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, al quale potrà partecipare;

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è costituito da un numero illimitato di quote nominative indivisibili, di L. 1.000.000 ciascuna, sottoscritte dai partecipanti. La partecipazione di ciascuno al capitale dell'Istituto non può essere inferiore ai 50 milioni.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote sottoscritte.

Il versamento delle quote sottoscritte in occasione di aumento del capitale, può avvenire anche in più rate a giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione il quale ne stabilirà l'ammontare e le scadenze.

Art. 6.

Il trasferimento delle quote, che non è ammesso se non a favore di altro partecipante, e la costituzione in garanzia delle quote, non possono aver luogo se non col consenso del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'Istituto svolge la propria attività anche a mezzo degli enti partecipanti che lo richiedano i quali agiranno in forza di mandato di rappresentanza, secondo modalità che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

I rapporti fra l'Istituto e i partecipanti mandatari saranno regolati da apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 8.

L'Istituto provvede al finanziamento delle operazioni:

a) col proprio capitale e coi fondi di riserva;

b) con mezzi e con anticipazioni fornite dai partecipanti;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, previe le occorrenti autorizzazioni di legge;

f) con mezzi forniti dallo Stato, dalla regione, nonchè da altri enti ed istituti non partecipanti.

Art. 9.

L'Istituto cura la tenuta e la conservazione dello schedario regionale delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni.

TITOLO III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il collegio dei sindaci;

f) il direttore generale.

Capo I

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 11.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti legali degli istituti partecipanti oppure persone da questi designate, sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede dell'Istituto e sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ai sensi del sucessivo art. 21.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio e all'assunzione delle conseguenti deliberazioni;

b) alla nomina del presidente, del vice presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di sua competenza;

c) alla determinazione dei compensi ai consiglieri di amministrazione, anche sotto forma di gettoni di presenza, degli emolumenti spettanti ai sindaci nonché delle diarie e del rimborso delle spese di viaggio;

d) alle decisioni sugli argomenti che il consiglio di amministrazione crederà di sottoporle;

e) alle altre delibere ad essa demandate per legge;

f) alle decisioni in ordine all'integrazione del consiglio a norma del comma sesto del successivo art. 14.

L'assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Le delibere su proposte di modificazione dello statuto, di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori dovranno essere prese dall'assemblea straordinaria.

Art. 12.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere trasmesso ai partecipanti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata.

Deve contenere l'ordine del giorno e indicare anche la data per la seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale sottoscritto e versato; in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che ne rappresentino almeno un terzo.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide in quanto conseguano un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino più della metà del capitale sottoscritto e versato; in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che ne rappresentino più di un terzo.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono valide, in prima convocazione, con un numero di voti favorevoli superiore alla metà di quelli di cui dispongono complessivamente tutti i partecipanti in seconda convocazione con un numero di voti favorevoli superiore al terzo di quelli di cui dispongono complessivamente tutti i partecipanti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per scheda segreta o per appello nominale.

Debbono avvenire per scheda segreta quando si riferiscano a decisioni su persone o quando ne facciano richiesta tanti partecipanti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sottoscritto e versato.

Art. 13.

Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e versato, e così fino a cinquanta voti.

I partecipanti che abbiano sottoscritto e versato un numero di quote maggiori di cinquanta, avranno diritto ad un voto per ogni due quote sottoscritte e versate oltre le cinquanta e fino a trecento quote e ad un voto ogni cinque quote sottoscritte e versate oltre le trecento.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante potrà disporre di più di due deleghe.

Capo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e i nove consiglieri sono nominati dall'assemblea e devono essere amministratori o dirigenti degli enti partecipanti.

I componenti il consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, da inviarsi almeno cinque giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Il consiglio di amministrazione su delibera dell'assemblea ordinaria può essere integrato, per decisioni concernenti particolari materie, da uno o due membri di nomina del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e da uno o due membri di nomina del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 15.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Art. 16.

Spetta al consiglio di provvedere alla amministrazione dell'Istituto e particolarmente:

a) disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

c) decidere sull'ammissione dei partecipanti, sulla nomina di rappresentanti e corrispondenti e sulla eventuale apertura o chiusura di filiali e dipendenze nelle zone in cui l'Istituto opera direttamente;

d) decidere sulle proposte di trasferimento o di costituzione in garanzia delle quote dei partecipanti;

e) nominare il comitato esecutivo determinandone la competenza;

f) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione nelle assemblee;

g) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di sua competenza;

h) deliberare sui tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

i) fissare i criteri per le spese di amministrazione nonchè l'ammontare delle indennità di trasferta;

l) nominare il direttore generale ed il personale di qualunque grado, determinandone i requisiti, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza; provvedere alle promozioni; adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza ed assumere ogni altra decisione in materia di rapporto di impiego;

m) determinare i mezzi più opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, particolarmente per attuare l'azione di coordinamento, di indirizzo e di integrazione dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura emiliano-romagnola, e per favorire in genere il progresso agricolo nella regione;

n) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 20 e 21;

o) deliberare di concorrere a pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto al fine di renderlo acquirente di quanto ivi posto in vendita, delegando altresì la persona che rappresenti l'Istituto;

p) deliberare sulla vendita di beni immobili di cui l'Istituto sia rimasto assegnatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato;

q) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali e in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia di ipoteche legali e sulla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento anche a favore di terzi, nonché sulla rinuncia totale o parziale di pegni o di privilegi od altre garanzie, salvo quanto è disposto dal successivo art. 21;

r) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità e le condizioni da approvarsi dall'organo di vigilanza;

s) attribuire al direttore generale o ad altri dirigenti o funzionari la facoltà di stipulare o sottoscrivere gli atti e contratti occorrenti per il perfezionamento delle operazioni di mutuo e di prestito accordate dall'Istituto;

t) autorizzare il direttore generale a delegare la firma ad altri dirigenti o funzionari stabilendone le modalità e i limiti;

u) provvedere in genere a quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea o di altro organo;

v) delegare al comitato esecutivo di deliberare su determinate materie ed affari di sua competenza, eccetto che nelle materie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *r*), *s*), *t*).

Il consiglio può attribuire a uno o più consiglieri o al direttore generale o ad altri dirigenti o funzionari, la rappresentanza dell'Istituto per compiti speciali o per determinate categorie di operazioni.

Il consiglio si aduna di regola ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o sia richiesto da almeno tre consiglieri oppure dal collegio sindacale.

Capo III

Comitato esecutivo

Art. 17.

Il comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente e di tre membri nominati dal consiglio di amministrazione, nel suo seno. Per i compiti di cui alla lettera *d*) del primo comma ed 1) del secondo comma dell'art. 20 assiste alle sedute con voto consultivo un funzionario dell'assessorato all'agricoltura designato dal consiglio della regione Emilia-Romagna.

Art. 18.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente mediante avviso, contenente la indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da inviarsi almeno tre giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

Art. 19.

Le decisioni del comitato esecutivo sono valide se prese col voto favorevole di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20.

Il comitato esecutivo entro i limiti annualmente fissati dal consiglio:

a) delibera sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere e rinunciare, salvo quanto è disposto dal successivo art. 21 per i giudizi esecutivi;

b) delibera di concorrere a pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto al fine di renderlo acquirente di quanto ivi posto in vendita, delegando altresì la persona che rappresenti l'Istituto;

c) delibera sulla vendita di beni immobili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

d) delibera sulle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio;

e) delibera sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali e in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia di ipoteche legali e sulla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento anche a favore di terzi, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o di privilegi od altre garanzie, salvo quanto è disposto dal successivo art. 21.

Inoltre:

1) esprime parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il finanziamento e l'incremento dell'agricoltura emiliano-romagnola per le quali venga interpellato dal consiglio di amministrazione;

2) delibera sulle materie e sugli affari per i quali abbia ricevuto delega dal consiglio di amministrazione;

3) delibera in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio di amministrazione, tranne per quanto riguarda la concessione di finanziamenti, rendendone conto nella più prossima seduta del consiglio stesso.

Capo IV

Presidente

Art. 21.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e firma gli atti e la corrispondenza impegnativa. Consente alla cancellazione di ipoteche e di privilegi e alla surrogazione a favore di terzi; alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi e alla restituzione di pegni od altre garanzie, semprechè il debitore abbia adempiuto alle obbligazioni, al soddisfacimento delle quali venne effettuata la trascrizione oppure che il credito non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Promuove giudizi di subasta e comunque tutti i giudizi esecutivi; adisce ai pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto rendendosi acquirente di quanto ivi posto in vendita anche per cifre eccedenti l'ammontare di tali crediti.

In casi di necessità e urgenza il presidente può assumere delibere su argomenti riservati al consiglio o al comitato esecutivo.

Tali delibere dovranno essere sottoposte, nella riunione immediatamente successiva, all'esame del consiglio o del comitato, per la ratifica; in difetto della quale le delibere del presidente diverranno inefficaci.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti e per tutte le incombenze previste dal presente statuto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano. L'anzianità è determinata dalla data della nomina e, a parità di questa, dalla età.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano fa prova dell'assenza o dell'impedimento anche del vice presidente.

Capo V

Direttore generale

Art. 22.

Alla direzione dell'Istituto è preposto il direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di particolare competenza.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, lo sostituisce il vice direttore.

Il direttore generale sovraintende alla attività che l'Istituto svolge ed è il capo del personale di cui coordina il lavoro.

Egli inoltre:

a) è responsabile della osservanza della legge, dei regolamenti e del presente statuto nell'adempimento dei compiti che l'istituto svolge; inoltre provvede alla esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente;

b) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate all'incasso e per lo sconto delle cambiali, vaglia, assegni e altri titoli all'ordine, le distinte per il risconto degli effetti e le quietanze nonchè i documenti relativi alla riscossione di cedole e di titoli estratti e scaduti;

c) firma gli assegni per traenza sulla Banca d'Italia e sugli istituti di credito partecipanti e corrispondenti;

d) firma le dichiarazioni di sussistenza di debito, le dichiarazioni di sussistenza di annualità passive ed in genere qualsiasi dichiarazione o certificato per uso fiscale;

e) firma gli atti, contratti e documenti aventi caratteristiche di ordinaria amministrazione, inerenti alla normale attività dell'Istituto, o per i quali sia egli stato espressamente autorizzato dall'amministrazione;

f) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali per la esecuzione delle operazioni;

g) interviene alle assemblee dei partecipanti e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assumendone le funzioni di segretario;

h) svolge le altre attività eventualmente a lui delegate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

I compiti del direttore generale, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a*), *g*) ed *h*) possono essere da lui delegati a uno o più funzionari, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione prevista dall'art. 16, lettera *t*).

Capo VI

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23.

Il collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro; due sindaci effettivi ed uno supplente dall'assemblea dei partecipanti.

Le funzioni del collegio sindacale sono quelle previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.

Il sindaco effettivo di nomina del Ministro per il tesoro è di diritto il presidente del collegio sindacale.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 24.

Per il proprio funzionamento l'Istituto si avvale del personale assunto ai sensi dell'art. 16, lettera *l*), del presente statuto. In via eccezionale e previ gli opportuni accordi potrà valersi anche solo temporaneamente del personale degli istituti partecipanti.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 25.

L'esercizio chiude col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti nel termine massimo di sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 26.

Gli utili netti dell'Istituto saranno assegnati come segue:

a) due decimi ad incremento del fondo di riserva;

b) almeno un decimo a riserva speciale;

c) sei decimi ai partecipanti, come dividendo per le quote di partecipazione;

d) l'eventuale rimanenza a disposizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per sussidi, incoraggiamenti ed iniziative dirette a favorire il progresso agricolo o per scopi di propaganda in favore dell'agricoltura.

Art. 27.

In caso di liquidazione dell'Istituto le attività che si renderanno disponibili verranno ripartite fra i partecipanti in proporzione delle loro quote.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975.

Disposizioni integrative del decreto ministeriale 18 ottobre 1973, recante modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 ottobre 1973, recante modifiche all'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative alla normativa di cui è cenno;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Decreta:

All'art. 1, n. 1), tra la prima e la seconda alinea della lettera *d*) inserire le seguenti espressioni:

« Chi rinunzia ad esercitare nell'esercizio la minuta vendita dei prodotti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) può essere autorizzato a sostituire gli stessi prodotti, secondo i parametri indicati, ferma restando la facoltà di raddoppiarne i quantitativi, con le polveri di cui alla lettera *b*) esclusivamente sotto forma di cartucce da caccia cariche per fucili ad anima liscia.

Chi rinunzia ad esercitare la vendita di polveri da mina di cui alla precedente lettera *a*) e dei prodotti di cui alla precedente lettera *c*) può essere autorizzato a sostituire gli stessi prodotti, secondo i parametri indicati, ferma restando la facoltà di raddoppiarne i quantitativi, con le polveri di cui alla lettera *b*) esclusivamente sotto forma di cartucce da caccia cariche per fucili ad anima liscia ed a vendere nello stesso locale fino a 25 kg netti di polveri da lancio della prima categoria ».

All'art. 1, dopo l'ultima alinea del n. 2), inserire le seguenti espressioni:

« Deroghe alle disposizioni contenute nell'8ª, 9ª e 10ª alinea del presente paragrafo possono essere consentite, previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, per gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti della I, IV e V categoria istituiti anteriormente al decreto ministeriale 18 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 ottobre 1973, se nei locali siano tenute in deposito soltanto cartucce cariche da caccia e polveri da lancio, quando le deroghe di che trattasi si palesino indispensabili per la prosecuzione dell'attività di commercio, prescrivendo in ogni caso idonee misure per un'efficace tutela della sicurezza pubblica. La potestà di deroga è comunque subordinata alla condizione che le strutture costruttive verticali e orizzontali dei locali abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 90 minuti primi e che gli infissi aventi comunicazione con l'interno, ove consentiti, abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti primi.

Tra le prescrizioni che possono essere imposte è compresa quella della eventuale riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce da caccia e delle polveri da lancio ».

Roma, addì 18 settembre 1975

Il Ministro: GUI

(7962)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 57, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Maria Teresa Barchiesi in data 10 aprile 1973, avverso la deliberazione 10 ottobre 1972, n. 52487, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania, e loro familiari superstiti, con la quale veniva respinta la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di perseguitata politica, a norma e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

(7842)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sasso Marconi.

Il comunicato concernente il decreto interministeriale 16 settembre 1974, n. 1081/73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 16 giugno 1975, deve intendersi così rettificato:

« Con decreto 6 settembre 1974, n. 1081/73 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale di nuova formazione in comune di Sasso Marconi (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35 mappali 46 1/2 ora 103 (ha 0.12.10); 46 1/3 ora 104 (ha 0.02.45); 33 1/2 ora 102 (ha 1.23.30); 19 1/2 ora 101 (ha 0.26.90); 21/b ora 100 (ha 0.01.10) della superficie complessiva di ha 1.65.85 ed indicato nell'estratto di mappa 28 giugno 1973 con allegato verbale di delimitazione 26 giugno 1973 dell'ufficio tecnico di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso ».

(7844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 18 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	679,80	679,80	679,95	679,80	—	679,75	679,75	679,80	679,80	679,80
Dollaro canadese	664,40	664,40	665 —	664,40	—	644,40	664,25	664,40	664,40	664,40
Franco svizzero	249,95	249,95	249,70	249,95	—	249,90	250,08	249,95	249,95	249,90
Corona danese	111,61	111,61	111,55	111,61	—	111,60	111,63	111,61	111,61	111,60
Corona norvegese	120,62	120,62	120,70	120,62	—	120,62	120,63	120,62	120,62	120,60
Corona svedese	151,49	151,49	151,50	151,49	—	151,50	151,50	151,49	151,49	151,45
Fiorino olandese	251,96	251,96	251,80	251,96	—	251,96	252 —	251,96	251,96	251,95
Franco belga	17,24	17,24	17,25	17,24	—	17,23	17,26	17,24	17,24	17,24
Franco francese	151,19	151,19	151,25	151,19	—	151,20	151,32	151,19	151,19	151,20
Lira sterlina	1415,50	1415,50	1413,50	1415,50	—	1415,50	1415,75	1415,50	1415,50	1415,50
Marco germanico	258,41	258,41	258,30	258,41	—	258,40	258,43	258,41	258,41	258,40
Scellino austriaco	36,59	36,59	36,62	36,59	—	36,58	36,605	36,59	36,59	36,60
Escudo portoghese	25,14	25,14	25,22	25,14	—	25,15	25,17	25,14	25,14	25,12
Peseta spagnola	11,454	11,454	11,44	11,454	—	11,44	11,44	11,454	11,454	11,43
Yen giapponese	2,2675	2,2675	2,26	2,2675	—	2,26	2,2675	2,2675	2,2675	2,26

Media dei titoli del 18 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,425
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,575
» 5 % (Città di Trieste)	92,250
» 5 % (Beni esteri)	91,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,400
» 6 % » » 1972-87	81,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	679,775
Dollaro canadese	664,325
Franco svizzero	250,015
Corona danese	111,62
Corona norvegese	120,625
Corona svedese	151,495
Fiorino olandese	251,98
Franco belga	17,25
Franco francese	151,255
Lira sterlina	1415,625
Marco germanico	258,42
Scellino austriaco	36,597
Escudo portoghese	25,155
Peseta spagnola	11,447
Yen giapponese	2,267

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone

Con decreto 17 maggio 1975, n. 61312, del Ministro per la agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno della superficie di mq 299, distinto in catasto del comune di Monfalcone alle particelle catastali 1896/B e 1168/B P.T. 1302, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica del Brancolo, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(7843)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Ossiclor » dell'impresa Tecniterra, in Milano

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato «Ossiclor» concessa alla impresa Tecniterra, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7728)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Diserbante H 64-5001 » dell'impresa Ravit, in Roma

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato «Diserbante H 64-5001» concessa alla impresa Ravit, in Roma, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7731)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Prarolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2957, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Prarolo (Vercelli).

(7613)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Montemarzino

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2953, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Montemarzino (Alessandria).

(7611)

Varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Luserna San Giovanni

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2951, sono state approvate le varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Luserna San Giovanni (Torino).

(7616)

Varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Romano Canavese

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2948, sono state approvate le varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Romano Canavese (Torino).

(7618)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di una società cooperativa

Con delibera della giunta regionale la società cooperativa « Cooperativa edilizia - La Rocca - Soc. coop. a r.l. » in Monfalcone (Gorizia) è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7640)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1975, numero 15495, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Brescia adottata con deliberazione consiliare 25 giugno 1974, n. 282, relativa alle aree interessate alla costruzione del nuovo carcere di custodia preventiva dei minori.

(7761)

Integrazione al piano di zona del comune di Calolziocorte

Con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1975, n. 15937, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la integrazione al vigente piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calolziocorte (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7760)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Pacorini Mario intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 5 aprile 1938, n. 15697/37, nella forma originaria e precisamente da Pacorini a Pahor;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio del 5 aprile 1938, n. 15697/37, nel senso che il cognome del sig. Pacorini Mario di fu Francesco, nato a Sagrado il 3 ottobre 1925 e residente a Ronchi dei Legionari è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originale di « Pahor ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cernic Marija, nata a Opacchiasella il 9 marzo 1930, moglie;
Pacorini Roberto, nato a Sagrado il 21 luglio 1951, figlio;
Pacorini Laura, nata a Ronchi dei Legionari l'11 agosto 1957, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ronchi dei Legionari, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 1° settembre 1975

Il prefetto: MOLINARI

(7781)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Turismo, foglio n. 166, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a dodici posti di commesso in prova;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso, per titoli, alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Tenuto conto dei benefici riservati, in materia di assunzioni, agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Compimento degli studi d'istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati da esso decaduti, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome, scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate fuori termine o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni richieste nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Nelle domande dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Alla domanda di ammissione al concorso debbono essere allegati, in originale o in copia autenticata, tutti i documenti, in regola con le vigenti norme sul bollo, che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso, quali ad esempio: titoli di studio (titolo di studio elementare richiesto per l'ammissione al concorso, con la relativa votazione, oppure titolo di studio superiore, nonchè eventuali altri titoli di cultura); titoli di servizio (servizio prestato, senza demerito, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici o istituti riconosciuti dallo Stato); titoli vari (diplomi di qualificazione professionale, idoneità in precedenti concorsi, titoli di mestiere, patente di guida, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti relativi ai titoli stessi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni circa le preferenze o precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi in graduatoria nel numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Art. 9.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito che intendono far valere i titoli ai fini della preferenza o della precedenza (ad esempio: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati e invalidi di guerra, per servizio o del lavoro; mutilati e invalidi civili per fatto di guerra; orfani di guerra o di caduti per servizio o sul lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra, per servizio o del lavoro; combattenti; mutilati o invalidi civili; coniugati con riguardo al numero dei figli; ecc.) dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

I concorrenti collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio originale (pagella scolastica) o copia dello stesso autenticata nei modi di legge ovvero certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione di tale limite o alla esenzione dal limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili del lavoro, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 373, art. 6, n. 3 e 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale aggiornata dello stato matricolare.

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo favorevole giudizio del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I commessi in prova che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 106

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perché (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonché la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .; (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(7550)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per il reclutamento di venticinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 114;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1974, con il quale è stata rinviata la data della prova scritta di esame del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1974, registro n. 23 Difesa, foglio n. 308;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 151;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Crescimanno Leoluca	punti	204,62
2.	Biasotto Carlo	»	197,62
3.	Di Napoli Mauro	»	194,62
4.	Loriga Pietro	»	188,12
5.	Sarlo Ottavio	»	185,62
6.	Cademartori Stefano	»	180,62
7.	Di Iulio Giampaolo	»	177,62
8.	Vincenti Alberto	»	177,00
9.	Coppoletta Francesco	»	175,00
10.	Cassabgi Faruk	»	173,00
11.	Casella Mauro	»	171,62
12.	Angelini Marinucci Augusto	»	170,00
13.	Forno Ernesto	»	165,62
14.	Faglieri Nicola	»	161,12
15.	Della Rocca Massimo	»	158,62
16.	Boccia Sabato Angelo	»	155,12
17.	Stivali Luciano	»	154,62
18.	Perocchi Fausto	»	148,62

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1975
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 365

(7558)

OSPEDALE CIVILE DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna), via Garibaldi, 51.

(7902)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(7978)

OSPEDALE SPECIALIZZATO SANATORIALE DI CODROIPO

Concorso a due posti di assistente medico di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

(7905)

OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Urbania (Pesaro), via Garibaldi, 21.

(7903)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «ANTONIO E CARLO CARTONI» DI ROCCA PRIORA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 marzo 1975, n. 17, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma), via Malpasso d'Acqua n. 2, tel. 9488110/9488132.

(7907)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **51**.

Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5: Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento disposto dall'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, sul cap. 1531 è elevato da L. 250.000.000 a L. 500.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del cap. 2981 del bilancio di previsione 1975 che presenta la necessaria disponibilità.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le necessarie variazioni al bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **52**.

Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di L. 324.000.000.

Art. 2.

I termini di cui agli articoli 2 e 3 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, sono fissati rispettivamente in trenta e novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Sono valide le domande dei comuni presentate nel termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3 dell'8 gennaio 1975 e non incluse nell'intervento per l'anno 1974.

Art. 3.

La spesa di L. 324.000.000 sarà iscritta nel cap. 2251 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 con la denominazione «contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore».

All'onere relativo si farà fronte quanto a L. 224.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 e quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione del capitolo 2981 del bilancio 1975.

In conseguenza delle riduzioni dei capitoli 1963 e 2981 previste dal comma precedente, la partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio è ridotta di L. 224.000.000 e la partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio 1975 è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 53.

Modifiche alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, riguardante « Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1975 il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, è modificato nel modo seguente: « Sulla base delle richieste di contributo degli enti di cui all'art. 1 la giunta regionale formula, entro il 15 settembre, il piano di riparto dei finanziamenti e lo sottopone alla approvazione del consiglio regionale entro il 30 settembre ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 54.

Finanziamenti della legge 12 febbraio 1975, n. 28. Interventi per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1975, n. 28, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 i seguenti capitoli:

Cap. 2775. — Contributi per fecondazione artificiale e prove di progenie (art. 5 legge 28/75) . . . . L. 500.000.000

Cap. 2701. — Spese per sperimentazione, ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive (art. 7 legge 28/75) » 100.000.000

Cap. 2702. — Spese per risanamento del bestiame (art. 8 legge 28/75) . . » 300.000.000

Cap. 2776. — Contributi per utilizzazione terre incolte (art. 10 legge 28/75) . . . » 50.000.000

Cap. 2703. — Spese per assistenza tecnica (art. 11 legge 28/75) . . . . L. 100.000.000

Cap. 2777. — Contributi per acquisto bestiame (art. 13 legge 28/75) . . . . . » 150.000.000

Cap. 2778. — Concorso negli interessi dei mutui integrativi decennali per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia (art. 12, lettera *b*) legge 28/75) . . . » 180.000.000

Cap. 2779. — Concorso negli interessi dei mutui ventennali per strutture ed opere di miglioramento per la zootecnia e strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione (art. 12, lettera *c*) e 17, lettera *b*) della legge n. 28/75) . . . . » 1.000.000.000

Art. 2.

Nell'anno finanziario 1975 sono inoltre previsti i seguenti stanziamenti sui capitoli istituiti in base all'art. 21 della legge n. 28 del 12 febbraio 1975:

Cap. 2771. — Contributi per miglioramento genetico del bestiame, selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici (art. 6 legge 28/75) . . . . L. 640.000.000

Cap. 2772. — Contributi per strutture ed opere di miglioramento aziendale ed interaziendale al seguito della zootecnia (art. 12, lettera *a*) della legge 28/75) . . . . . . » 1.500.000.000

Cap. 2773. — Contributi per la foraggicoltura (art. 15 legge 28/75) . . . . . » 480.000.000

Cap. 2774. — Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici nonchè per la produzione, conservazione e la commercializzazione dei mangimi (art. 17, lettera *a*) della legge n. 28/75) . . . . » 1.000.000.000

Art. 3.

Alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli, si farà fronte mediante prelievo dal cap. 2981 del bilancio di previsione per l'anno 1975.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 55.

Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.

Il comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, può permettere nel-

le riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **56.**

Integrazione del finanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50. Interventi per lo sviluppo forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento disposto dall'art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50, sul cap. 2758, è elevato da L. 100.000.000 a L. 750.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del cap. 2981 del bilancio 1975, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **57.**

Finanziamento della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A carico dell'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di L. 2.992,30 milioni in aggiunta ai finanziamenti stanziati con la legge regionale 23 luglio 1974, n. 37, concernente: « Provvedimenti urgenti per la zootecnia », in applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37, i benefici ivi previsti sono erogabili fino ad esaurimento dei fondi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, lo stanziamento del cap. 305 « Contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » dello stato di previsione della entrata per l'anno 1975 è aumentato di L. 2.992,30 milioni.

In relazione a quanto precede, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975 viene istituito il cap. 2755 con la denominazione: « Interventi urgenti per la zootecnia in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 » e con lo stanziamento di L. 2.992,30 milioni.

Art. 4.

L'utilizzazione della somma stanziata al cap. 2755 del bilancio per il 1975 è subordinata al formale accertamento dell'entrata prevista al primo comma del precedente art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **58.**

Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla promozione dello sviluppo e del perfezionamento della istruzione tecnica e professionale già affidata ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica e agli organi centrali e periferici dello Stato dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in seguito trasferita alle regioni a statuto ordinario, per quanto attiene alle funzioni amministrative statali, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, provvede la Regione con i propri uffici o mediante delega agli enti locali territoriali.

I consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica costituiti nelle province della Regione sono, pertanto, sciolti a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La Regione succede nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei consorzi e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi.

Art. 2.

I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono posti in liquidazione entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, nomina un unico commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore è anche affidata l'amministrazione dei consorzi con il conferimento dei poteri attribuiti ai rispettivi consigli di amministrazione.

La gestione commissariale si concluderà entro il 31 dicembre 1975 con un rendiconto soggetto all'approvazione della giunta regionale.

Art. 3.

Il personale dipendente dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, di ruolo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 32, è trasferito alla Regione conservando la posizione economica acquisita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 ed in attesa di una disciplina organica della materia, le funzioni amministrative, già di competenza del consiglio di amministrazione del consorzio, sono esercitate dalla giunta regionale, che può delegarle all'assessore alla pubblica istruzione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per lo anno finanziario 1976, la spesa di L. 448.000.000, da iscriversi nel relativo stato di previsione in ragione di L. 148.000.000 per gli stipendi del personale trasferito ai sensi del precedente art. 3 e di L. 300.000.000 per contributi e sovvenzioni per promuovere lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale.

Al suindicato onere di L. 448.000.000 si farà fronte nell'anno finanziario 1976, quanto a L. 24.000.000 con la disponibilità derivante dalla soppressione del cap. 1271, quanto a L. 224.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere di pari importo previsto dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale del Lazio nella seduta del 29 aprile 1975 concernente: «Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore» e quanto a L. 200.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge 23 settembre 1974, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 59.

Modifica ed integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale n. 45 del 17 settembre 1974 è sostituito dal seguente:

«La Regione concede alle cooperative e agli Enti di sviluppo agricolo che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, o hanno in corso tali opere, i seguenti benefici per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni:

a) per le opere per cui sia stata presentata la domanda di accertamento finale successivamente al 1° gennaio 1973 e per quelle in corso di realizzazione alla data del 30 settembre 1974, un contributo in conto capitale fino al 40 % dei maggiori oneri e il concorso sugli interessi dei mutui già contratti o che saranno contratti per la copertura della restante quota non coperta dal contributo.

La giunta, su parere della commissione agricoltura ed in base al programma che sarà formulato, determinerà, nei limiti massimi del 40 %, il contributo in conto capitale da concedere;

b) per le opere non considerate nella precedente lettera *a*), il concorso sugli interessi dei mutui già contratti o che saranno contratti per la copertura dei maggiori costi intervenuti rispetto alle previsioni.

I benefici in favore degli enti di sviluppo sono riservati agli impianti gestiti o destinati ad essere gestiti da cooperative e loro consorzi.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi per opere che alla entrata in vigore della legge n. 45 del 17 settembre 1974 hanno ottenuto concorso finanziario dello Stato italiano e/o della CEE e per la parte di spesa ammissibile non coperta da tale concorso finanziario».

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso regionale sugli interessi per una quota pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito e la percentuale che deve restare a carico del beneficiario, ai sensi delle norme vigenti in materia di credito agrario agevolato, al momento della concessione del prestito.

Art. 3.

L'art. 5 della legge n. 45 del 17 settembre 1974 è sostituito dal seguente:

«Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente art. 4 dovranno essere presentate all'assessorato per l'agricoltura e foreste che provvederà all'istruttoria in merito.

La giunta regionale, su proposta di detto assessorato e su parere della commissione consiliare all'agricoltura provvederà alla programmazione degli interventi, all'approvazione delle iniziative, nonchè alla concessione e liquidazione dell'intervento regionale».

Art. 4.

L'art. 8 della legge n. 45 del 17 settembre 1974 è sostituito dal seguente:

«La somma di L. 2.950.000.000 per il bilancio 1974 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

Cap. 2759 con denominazione "Contributi alle associazioni regionali delle cooperative e alle organizzazioni professionali regionali dei contadini coltivatori diretti" L. 350.000.000 di cui L. 150.000.000 per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3, L. 200.000.000 per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3;

Cap. 2760 con denominazione "Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione" L. 1.800.000.000;

Cap. 2781 con denominazione "Contributi a cooperative e ad enti di sviluppo per maggiori oneri sostenuti per la realizzazione di impianti sociali" L. 800.000.000».

Art. 5.

Nel bilancio 1975 la spesa per concorso sugli interessi dei mutui previsti nella presente legge farà carico al cap. 2961 «Concorso sugli interessi per mutui di miglioramento per passività onerose L. 800.000.000».

Art. 6.

L'annualità di spesa conseguente al limite di impegno di L. 800.000.000 di cui al precedente articolo verrà iscritta negli stati di previsione della spesa dei successivi bilanci regionali fino a tutto l'esercizio finanziario 1994.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 60.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nell'amministrazione della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati, costituiti per svolgere funzioni consultive, di studio o di consulenza tecnica nei confronti della amministrazione della regione Lazio o le cui spese sono comunque a carico della regione Lazio, compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza di cui al precedente articolo, la istituzione e la composizione delle commissioni, comitati e collegi, ove non sia espressamente prevista da norme legislative o regolamentari dello Stato o della regione del Lazio, deve avvenire con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione assunta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente di concerto con quello al bilancio.

Art. 3.

Ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento economico di missione, disciplinato dalla legge della regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale trattamento, per gli estranei all'amministrazione della Regione nonchè per il personale a riposo dovrà essere regolato dal provvedimento costitutivo della commissione o dell'organo collegiale e, comunque, nella misura, non potrà essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente superiore.

I provvedimenti con i quali vengono istituiti le commissioni, i consigli, i comitati ed i collegi di cui alla presente legge devono, fra l'altro, indicare il capitolo di bilancio su cui gravano le spese di funzionamento di detti organi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 61.

Norme per la concessione di contributi per il completamento di opere ospedaliere già programmate ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando la materia dell'edilizia ospedaliera non sarà organicamente disciplinata, si applica, per l'esecuzione di opere ospedaliere di interesse regionale, la vigente normativa statale e regionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

Per il completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione è autorizzata a concedere, anche per la parte eccedente il costo dell'opera previsto nei programmi statali, contributi costanti trentacinquennali nella misura del 5 % sulla spesa riconosciuta necessaria.

Per le opere da realizzare nei comuni classificati totalmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive, il contributo regionale può essere concesso nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento dei relativi mutui compresi gli oneri per spese ed interessi e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della stipulazione dei mutui.

Art. 3.

Il programma regionale delle opere indicate al precedente art. 2 è predisposto dalla giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 24 gennaio 1975, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di concerto con quello alla sanità, ed approvato dal consiglio regionale.

Per la programmazione degli interventi relativi alle attrezzature specifiche ospedaliere di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la proposta è formulata dall'assessore alla sanità di concerto con quello dei lavori pubblici.

Il programma di cui al primo comma è redatto tenendo particolarmente presenti le esigenze relative a maggiori oneri, dipendenti dall'affidamento o dall'esecuzione dei lavori, rispetto alle somme già ammesse a contributo statale; ai lavori necessari ad assicurare funzionalità ad opere già appaltate o eseguite, nonchè ai lavori compresi in progetti sui quali è stato già espresso parere favorevole da parte dei competenti organi consultivi statali.

Art. 4.

Per l'attuazione del programma suindicato trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, recante norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.

Ai fini dell'approvazione dei progetti e della concessione formale del contributo regionale restano salvi i pareri espressi dagli organi dello Stato; sull'eventuale aggiornamento dei prezzi è richiesto soltanto il parere dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile.

Art. 5.

Per l'aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi ad opere ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 41 ed il termine ivi previsto è prorogato al 31 dicembre 1976.

Per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del precedente comma è riservata un'aliquota non superiore al 10 % dello stanziamento indicato al successivo art. 6.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1974, il limite di impegno di L. 4.102.000.000 da iscriversi nel cap. 2675 di nuova istituzione, denominato «contributi costanti trentacinquennali per il completamento di opere ospedaliere».

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno iscritte sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 2008.

Alla spesa di L. 4.102.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 1974.

Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario saranno utilizzate nell'esercizio successivo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Norma transitoria

Il programma per l'anno 1975 sarà approvato dalla giunta regionale sentito il parere della commissione sanità.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **62.**

Modifica degli articoli 4 e 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11: « Partecipazione della Regione alla erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore dei lavcratori autonomi pensionati, di quelli in attività e dei rispettivi familiari a carico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo regionale annuo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972 è elevato a:

L. 10.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 1 della legge stessa;

L. 3.700 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 2 della legge stessa.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972.

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11, è modificato come segue:

« Per l'erogazione dei contributi regionali, di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1975 è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.500.000.000.

La maggiore spesa di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge verrà portata in aumento al cap. 1470 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975.

Al suddetto onere di L. 1.000.000.000 si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 1963 del bilancio di previsione per l'anno 1975.

In conseguenza sono soppresse le partite numeri 8, 13, 17, 18, 21 e ridotta nella misura di L. 200.000.000 la partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1975.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **63.**

Proroga dell'esercizio provvisorio degli enti ospedalieri per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio finanziario 1975, in deroga all'art. 7 della legge 24 gennaio 1975, n. 8, l'esercizio provvisorio degli enti ospedalieri è prorogato al 30 giugno 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **64.**

Ulteriori finanziamenti per l'attuazione di interventi urgenti per la casa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la concessione delle contribuzioni finanziarie previste dalla legge regionale 10 ottobre 1974, n. 70, concernente interventi urgenti per la casa, è autorizzato per l'anno 1975 l'ulteriore stanziamento di L. 700.000.000 che sarà iscritto al cap. 1381 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

All'onere suddetto si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 (elenco n. 4, partita n. 9) del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 65.

Integrazioni e rettifiche alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 46: « Provvidenze per il settore vitivinicolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 3, titolo II « Istituzione della commissione regionale per i problemi vitivinicoli », della legge regionale n. 46 del 17 settembre 1974 recante norme per « provvidenze in favore del settore vitivinicolo », dopo le parole:

« *i*) da n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti a livello nazionale »

vengono aggiunte le parole:

« *i*) dal direttore della sezione operativa periferica di Velletri dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti ».

Al primo comma dell'art. 4 della legge n. 46 del 17 settembre 1974, le parole « di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) » vengono sostituite dalle parole « di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ».

Dopo il secondo comma, vengono aggiunti i commi seguenti:

« La commissione sarà rinnovata ogni cinque anni a decorrere dal suo insediamento, coincidente con la prima nomina dei componenti che, comunque, potranno essere confermati.

I componenti che ne entrano a far parte in virtù dell'ufficio ricoperto non potranno rimanere in carica se cessati da tale ufficio.

E' data facoltà alle organizzazioni ed enti designanti di proporre, motivandola adeguatamente la sostituzione dei loro rappresentanti anche durante il quinquennio di durata in carica.

Fatta eccezione per l'assessore all'agricoltura, la nomina dei componenti subentranti a quelli per qualsiasi motivo decaduti avviene con le modalità previste al primo comma del presente articolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *giugno* 1975.

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 66.

Norme di integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47: « Provvedimenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 17 settembre 1974, n. 47, ai programmi delle opere e lavori pubblici già ammessi al contributo finanziario regionale, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975 l'ulteriore limite di impegno di complessive L. 660.000.000 che verrà ripartito tra i seguenti capitoli, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, in aumento agli stanziamenti già iscritti:

Cap. 2581. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali d'interesse degli enti locali . . . . . . L. 96.500.000

Cap. 2671. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di reti idriche, nonchè di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e delle altre opere igienico sanitarie di interesse degli enti locali . . . . . . » 506.000.000

Cap. 2676. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni per la costruzione e completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovviste . . . . » 27.500.000

Cap. 2681. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle province che costruiscono, sistemano e restaurano archivi di Stato . . . . » 30.000.000

Le annualità di spesa conseguenti ai suindicati limiti di impegno saranno iscritte nei successivi bilanci regionali per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1976 all'anno 2009.

Art. 2.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 della legge 17 agosto 1974, n. 41, nonchè dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese relativamente alle opere e lavori pubblici fruenti del contributo finanziario regionale, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 1.640.000.000.

In relazione alla suddetta previsione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 saranno istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2686 denominato « Contributo costante trentacinquennale sui maggiori oneri relativi all'attuazione dei programmi delle opere e lavori pubblici d'interesse degli enti locali ammessi a contributo » con lo stanziamento del limite d'impegno di L. 440.000.000;

Cap. 2666 denominato « Contributo in capitale sui maggiori oneri relativi all'attuazione dei programmi delle opere e lavori pubblici d'interesse degli enti locali ammessi a contributo » con lo stanziamento di L. 1.200.000.000. Entro i limiti di spesa sopraindicati analoghi stanziamenti saranno previsti negli esercizi successivi.

Le successive annualità di spesa conseguenti al suddetto limite di impegno di L. 440.000.000 saranno iscritte nei bilanci regionali per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1976 all'anno 2009.

I contributi stanziati ai sensi del presente articolo sono concessi sulla base di richieste documentate all'uopo avanzate dagli enti interessati tenuto conto dell'ordine temporale della loro presentazione.

Art. 3.

Agli oneri derivanti per il corrente anno dall'applicazione dei precedenti articoli per complessive L. 2.300.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio regionale dell'anno 1975 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Elenco n. 4, partita n. 8).

Per la concessione di finanziamenti relativi ad opere e lavori non ancora programmati, a valere sugli stanziamenti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e a tutto l'anno 1975, sui capitoli di spesa dei bilanci della Regione, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La misura del contributo in annualità, qualora le vigenti leggi regionali prevedano la concessione di contributi in annualità per un importo pari a quello occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi non può comunque essere superiore al costo del mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **67.**

Interventi della regione Lazio per la tutela della maternità alle coltivatrici dirette e alle lavoratrici artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternità, la Regione istituisce a partire dal 1° luglio 1975 un fondo regionale a favore dei comuni per contributi alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane titolari d'azienda o quali unità attive iscritte alle casse mutue comunali di coltivatori diretti e degli artigiani in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi dell'assegno previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204 e vengono autorizzati nella misura complessiva di L. 200.000.000 per l'anno 1975 e di L. 300.000.000 per gli anni 1976 e successivi.

Art. 2.

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1336 e le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che, ancora non iscritte alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e per gli artigiani, siano in grado di dimostrare, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dai benefici della presente legge le coltivatrici dirette che essendo al tempo stesso mezzadre, colone, salariate o braccianti, risultino iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, la assistenza per maternità.

Art. 3.

Alle coltivatrici dirette ed alle lavoratrici artigiane di cui all'art. 2 è corrisposta, per i due mesi prima della presunta data del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto una indennità giornaliera fino a raggiungere l'80 % della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi.

In caso di aborto, al quarto mese di gravidanza, viene erogata alla partoriente per i tre mesi successivi al parto una analoga indennità.

Art. 4.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta in un'unica soluzione, dal comune di residenza dell'avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentare, tramite le casse mutue competenti, dall'inizio del periodo di cui al primo comma dell'art. 3 e non oltre sessanta giorni dall'avvenuto parto o aborto, al sindaco del comune a cura dell'interessata o delle casse mutue comunali o degli enti di patronato.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o, in caso d'aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza all'atto dell'aborto. Successivamente, in caso di parto, dovrà essere presentato il certificato di nascita.

Il comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 per la corresponsione dell'indennità.

Art. 5.

In conformità agli scopi di cui all'art. 1 della presente legge sono previste almeno tre consulenze ostetriche gratuite nel corso del terzo, sesto e nono mese quale integrazione di quelle effettuate in regime mutualistico.

Tali consulenze sono finalizzate, all'igiene della gravidanza e alla prevenzione e di norma debbono essere effettuate presso strutture ambulatoriali territoriali gestite dagli enti locali o comunque presso ambulatori pubblici con i quali i comuni dovranno accordarsi.

Art. 6.

Le somme erogate ai sensi della presente legge sono rimborsate ai comuni della Regione, che vi provvede con delibera di giunta, al termine di ogni semestre.

A tal fine, i comuni inviano alla giunta regionale entro trenta giorni, gli elenchi delle lavoratrici che hanno ricevuto l'indennità integrativa, il rendiconto dei pagamenti effettuati, nonchè gli elenchi delle visite di cui all'articolo precedente effettuate dalle stesse.

Le somme rimborsate ogni sei mesi ai comuni saranno aumentate del 5 % per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.

Art. 7.

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi a decorrere dal nono mese precedente l'entrata in vigore della presente legge ed avranno applicazione fino a quando, con legge statale, non sarà assicurato alle lavoratrici soggetti della presente legge un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello previsto dalla legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.

Art. 8.

All'onere di L. 200.000.000 per l'anno 1975, derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo del cap. 1963 (elenco n. 3, partita n. 21) e con l'istituzione del cap. 1493 con la seguente denominazione « Contributi per la tutela della maternità » e con lo stanziamento di L. 200.000.000.

Al maggior onere di L. 100.000.000 previsto per l'anno 1976 si provvederà mediante utilizzazione delle disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri previsti dalla legge 23 settembre 1974, n. 64.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato su proposta dell'assessore al bilancio, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*

Cap. 1963. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:

punto 11: spese per interventi nel settore dell'informazione a mezzo TV via cavo L. 200.000.000;

punto 20: corsi di perfezionamento per vigili urbani lire 100.000.000;

b) *Variazioni in aumento*

Capitolo di nuova istituzione (sezione IV, categoria IV, rubrica n. 8). — Contributi ed interventi per la tutela della maternità: L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1975

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. 68.

Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni e delle loro famiglie.

Il piano degli interventi regionali rivolti a tale scopo è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il parere della consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione di cui ai successivi articoli.

Alle amministrazioni comunali sono delegate le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.

Capo II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Art. 2.

Presso l'assessorato regionale al lavoro è istituita la consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

La consulta è composta:

dall'assessore regionale al lavoro, che la presiede;

da dieci rappresentanti del consiglio regionale del Lazio, nominati dal consiglio stesso tra i consiglieri della maggioranza e delle opposizioni, con rappresentanza delle minoranze;

da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dall'unione delle province d'Italia;

da dieci rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ogni provincia, designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni che operano in Italia in favore degli stessi;

da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza degli emigrati e che operano in campo nazionale;

da tre rappresentanti degli imprenditori, designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da un rappresentante delle camere di commercio della Regione;

da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, allo uopo autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;

da un rappresentante del provveditorato agli studi;

da un rappresentante dell'assessorato regionale al lavoro, designato dall'assessore e scelto tra i funzionari della carriera direttiva;

da un rappresentante dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

da un rappresentante dell'assessorato regionale alla programmazione;

da due esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale al lavoro, nominato dall'assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I componenti della consulta restano in carica per la durata di tre anni.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita, all'inizio di ogni triennio, con decreto del presidente della giunta regionale.

Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del triennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Art. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero degli immigrati interni e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri, con gli altri Ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di loro competenza, e con le regioni di provenienza degli immigrati;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati;

c) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata alla assistenza a favore degli emigrati e degli immigrati, nonchè sui criteri di applicazione;

d) promuove, d'intesa con la giunta regionale, la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze regionali dei lavoratori emigrati, delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli enti che hanno competenza in materia di emigrazione;

e) organizza la partecipazione alle conferenze nazionali della emigrazione secondo le stesse norme stabilite nel paragrafo *d*) del presente articolo;

f) esamina il coordinamento e formula proposte in merito alla attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti a carattere nazionale che recano norme in favore degli emigrati all'estero, degli immigrati interni e delle loro famiglie, particolarmente in ordine all'abitazione, all'istruzione scolastica e professionale, alla previdenza ed assistenza;

g) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati all'estero negli enti e organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e delle immigrazioni;

h) formula proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.

Art. 5.

Entro 45 giorni dall'insediamento della consulta il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentita la consulta stessa, delibera il regolamento per il funzionamento.

Il regolamento è emanato ai sensi dell'art. 21, punto 3), dello statuto regionale.

L'onere relativo al funzionamento della predetta consulta graverà sull'apposito cap. 1855 del bilancio 1975, la cui dotazione sarà aumentata di L. 10.000.000, e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

All'onere previsto dal comma precedente per l'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 1963 (partita n. 7 dell'elenco n. 3).

Capo III

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEGLI IMMIGRATI INTERNI

Art. 6.

L'assistenza materiale di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è erogata dalla regione Lazio in ordine a:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dall'operaio emigrato che, dopo meno due anni di assenza, rientri definitivamente nella Regione;

b) indennità di prima sistemazione;

c) concorso alle spese per l'assistenza ai lavoratori emigrati che rientrano nella Regione, qualora siano privi di ogni altra forma assistenziale;

d) contributi per le spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui i lavoratori emigrati, o i propri familiari, siano sprovvisti di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche;

e) sussidi straordinari per consentire il trasporto delle salme ai paesi di origine;

f) sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno;

g) contributi per agevolare ai lavoratori emigrati ed immigrati nonchè alle loro famiglie un periodo di ferie nella Regione o la frequenza delle colonie;

h) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e per ricerche sui problemi dell'emigrazione.

Potranno, altresì, essere concessi:

1) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampiamento di case di abitazione nella Regione, a lavoratori emigrati o immigrati, singoli o associati, con priorità alle forme cooperative;

2) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interesse di mutui a lavoratori emigrati o immigrati che intendono avviare attività commerciale, artigianale, agricola nella Regione, singoli o associati.

Art. 7.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo è disposta, a richiesta degli interessati, dai rispettivi comuni di residenza, o provenienza nella Regione.

L'assessorato regionale al lavoro predispone, all'inizio di ogni esercizio finanziario, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni comunali interessate, un piano di riparto della spesa regionale, dettando nel contempo le relative norme di applicazione.

Il piano di riparto della spesa è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, previo parere motivato della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

I contributi regionali destinati all'assistenza dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni e delle loro famiglie, costituiranno posta attiva nel bilancio di previsione delle entrate delle singole amministrazioni comunali.

Le amministrazioni comunali dovranno dare comunicazione all'assessorato regionale al lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno, delle somme non impegnate durante l'esercizio finanziario precedente.

L'assessorato al lavoro terrà conto di tali economie nella formulazione del piano di riparto annuale.

Capo IV

IMPUTAZIONE DELLA SPESA AL BILANCIO REGIONALE

Art. 9.

Le somme destinate all'applicazione della presente legge sono costituite:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) dai contributi o rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) da entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici o privati, di persone singole o associate;

d) da eventuali contributi dello Stato (cantiere di lavoro).

Art. 10.

Le entrate previste alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale « Tabella *A*, entrata » in apposito capitolo di nuova istituzione n. 396, denominato « Contributi e rimborsi di enti e privati a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Art. 11.

L'assessorato regionale al lavoro predispone tutti gli atti relativi alla richiesta di contributi e rimborsi da parte del Fondo sociale europeo, secondo le norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2396/71, 2397/71 e 2398/71 dell'8 novembre 1971 e 858/72 del 24 aprile 1972, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'art. 9, la spesa di L. 150.000.000 per il 1975.

L'onere previsto di L. 150.000.000 graverà nel nuovo capitolo da istituire nel bilancio 1975 con il n. 1896 denominato « Contributi a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Ad esso si farà fronte mediante prelievo quanto a lire 30.000.000 con la disponibilità del cap. 1963 del bilancio regionale per il 1974 da utilizzare ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 120.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 1963 (elenco n. 3, partite n. 7 e n. 14) del bilancio regionale per il 1975.

Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni del bilancio.

I fondi non impegnati in un esercizio potranno essere utilizzati in quelli successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. 69.

Diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia verrà ridotta, entro il prossimo triennio, ad un nono del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia, nel quadro delle norme di seguito specificate con le quali la Regione stabilisce le misure finanziarie e tecnico-organizzative atte ad assicurare la creazione di oasi e zone di rifugio della selvaggina.

Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i comitati provinciali della caccia nel corso delle prossime stagioni venatorie 1975-76, 1976-77 e 1977-78 hanno l'obbligo di segnalare al presidente del comitato, a termini dell'art. 83, lettera *c*), del vigente testo unico sulla caccia, esperiti mediante sopralluoghi, alla presenza delle parti interessate, i necessari accertamenti tecnici, le riserve e le bandite di caccia che rispondono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone lo effettivo rendimento.

Le concessioni di bandite e di riserve di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate e non rinnovate.

Art. 2.

Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico debbono, in tutto od in parte, essere trasformate in « oasi di protezione e rifugio » o in zone destinate alla protezione delle specie selvatiche rarefatte o, se ritenute più adatte, in « zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 3.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1975, 1976, 1977 e 1978 una spesa annua di L. 80.000.000.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

Tale ripartizione viene effettuata dalla giunta stessa come segue:

a) il 50 per cento in base al numero delle riserve di caccia trasformate in oasi di protezione e rifugio o in zone di ripopolamento e cattura;

b) il 30 per cento in base al numero delle concessioni di riserva di caccia revocate in quanto risultate non rispondenti ai fini previsti dalla legge;

c) il 20 per cento in base al numero dei sopralluoghi effettuati e di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 4.

All'onere di L. 80.000.000 derivante per l'anno 1975 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1963 (punto 3) del bilancio di previsione per l'anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al capitolo 1761 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione « Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia per la costituzione di oasi di protezione della fauna selvatica e di zone di ripopolamento e cattura di selvaggina ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio 1975.

Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti i capitoli di spesa negli stati di previsione dei bilanci 1976, 1977 e 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **70**.

Estensione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 44, recante: « Determinazione dell'indennità di presenza ai membri supplenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge del 2 settembre 1974, n. 44, vengono estese ai membri supplenti del comitato di controllo, di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i fondi di cui al cap. 1171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e con quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **71**.

Istituzione dei consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici nella regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori comunali compresi nelle aree sub-regionali, definite a norma dell'art. 2 della delibera del consiglio regionale n. 331 in data 3 agosto 1974 e riportate nella tabella che sarà presentata allegata ad apposita delibera consiliare, costituiscono « compresori economico-urbanistici », quali ambiti unitari ed integrati del territorio alla cui pianificazione e programmazione provvedono, su delega della Regione, le amministrazioni locali riunite in consorzio.

Al fine di attuare le norme dello statuto regionale che prevede l'incentivazione della partecipazione degli enti locali alla programmazione ed alla gestione dei servizi, la Regione, con la presente legge, promuove la costituzione di consorzi fra i comuni compresi nell'ambito dei comprensori di cui al precedente comma, ai quali affidare la gestione dei servizi nell'ambito dell'istruzione, della sanità e dei trasporti, nonchè l'esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture sovracomunali, al fine del riequilibrio territoriale e dello sviluppo economico-sociale della Regione.

Art. 2.

I « comprensori economico-urbanistici » si costituiscono in consorzi di comuni, di province e comunità montane, ai sensi dell'art. 170 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Ad essi si applicano, in quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente legge, i principi generali e le disposizioni di cui al titolo IV del richiamato regio decreto n. 383 e successive modificazioni.

I consorzi, di cui al precedente comma, sono soggetti di delega di funzioni regionali, in materia di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale ed urbanistica; possono esercitare funzioni dei comuni, delle province e delle comunità montane consorziate ove questi deliberino in tale senso; coordinano, con la Regione, l'esercizio di funzioni delegate dalla stessa ai singoli comuni.

I consorzi per la gestione dei « comprensori economico-urbanistici » possono svolgere altre funzioni amministrative regionali quando ne siano delegati da leggi regionali e quando la Regione decida di avvalersi degli uffici consortili.

Art. 3.

L'attività dei consorzi per la gestione dei « comprensori economico-urbanistici » è finalizzata:

1) al coordinamento dello sviluppo dei singoli comuni compresi nell'area sub-regionale di competenza, onde evitare o ridurre gli squilibri territoriali e socio-economici esistenti e le loro cause;

2) alla valorizzazione delle singole zone sulla base delle effettive capacità e delle vocazioni di ciascuna, al fine di determinare una razionale utilizzazione delle risorse ed una equa distribuzione e diffusione dello sviluppo economico-sociale.

Sono, pertanto, compiti dei consorzi:

a) promuovere la partecipazione sistematica degli enti consorziati alla formazione ed alla gestione delle scelte regionali in materia di programmazione economico-sociale, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di programmi di settore;

b) elaborare ed adottare il piano urbanistico comprensoriale;

c) provvedere, nell'ambito del piano comprensoriale, al coordinamento della pianificazione urbanistica comunale;

d) promuovere l'aggregazione tra comuni e la formazione di consorzi per la gestione di piani di settore e di servizi sociali.

Art. 4.

I consorzi per la gestione dei « comprensori economico-urbanistici » sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera del consiglio regionale,

nel quale siano indicati, oltre ai comuni ed agli enti che ne fanno parte:

l'esatta delimitazione dell'area sub-regionale che compone il comprensorio e su cui il consorzio ha competenza;

il numero dei rappresentanti di ciascun comune, provincia e comunità montana nell'assemblea del consorzio;

il termine per la designazione, da parte dei comuni, delle province e comunità montane, dei loro rappresentanti in seno all'assemblea consorziale, con l'invito a comunicare i nominativi al presidente della giunta regionale che provvederà alla prima convocazione dell'assemblea stessa.

Entro tre mesi dalla costituzione del consorzio, l'assemblea adotta il relativo statuto che sarà approvato con delibera del consiglio regionale.

Lo statuto del consorzio deve indicare, oltre quanto previsto dall'art. 158 del regio decreto 1934, n. 383, la denominazione e la sede del consorzio per il «comprensorio economico-urbanistico»; le norme sulla composizione, sulle attribuzioni, sulle modalità di elezione e sulla durata in carica degli organi; la indicazione di quelli, tra questi, che hanno la rappresentanza dell'ente nonchè le loro attribuzioni; i modi di finanziamento, la struttura degli uffici, i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio ed ogni altra norma in conformità della legge e dei principi di buona amministrazione.

Lo statuto del consorzio dovrà contenere, altresì, norme tese a tutelare la rappresentanza delle minoranze consiliari ed a favorire, nei modi e nelle forme opportune, la partecipazione dei cittadini, singoli ed in associazione, nelle fasi di formazione e di definizione dei piani e dei programmi di competenza.

Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della delibera consiliare di azzonamento dei comprensori, i comuni, le province e le comunità montane possono presentare motivate proposte di variazione dei predetti comprensori.

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il consiglio regionale, sentita la competente commissione, approva con propria delibera il piano definitivo di azzonamento.

Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate, con legge regionale, sentiti gli enti consorziati interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazione delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio.

Organi dei consorzi

Art. 5.

Sono organi del consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici»: l'assemblea consorziale, il consiglio direttivo, il presidente. In sede di statuto ciascun consorzio può prevedere altri organi esecutivi al fine di garantire una più snella gestione dei compiti istituzionali.

L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti dei comuni, delle province scelti tra i consiglieri comunali e tra quelli provinciali e dura in carica 5 anni. I comuni sono rappresentati dal sindaco o da un suo delegato e da consiglieri comunali in numero diverso a seconda che il consiglio sia stato eletto con il sistema maggioritario o con quello proporzionale:

a) nel primo caso: oltre al sindaco, due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) nel secondo caso: 1) per i comuni fino a 10.000 abitanti: oltre al sindaco, da cinque consiglieri comunali di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari; 2) per i comuni fino a 50.000 abitanti: oltre al sindaco, da sette consiglieri comunali di cui tre in rappresentanza delle minoranze consiliari; 3) per i comuni fino a 100.000 abitanti: oltre al sindaco, da dieci consiglieri comunali di cui quattro in rappresentanza delle minoranze consiliari; 4) per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: oltre al sindaco, da tredici consiglieri comunali di cui cinque in rappresentanza delle minoranze consiliari.

Le amministrazioni provinciali, nel cui territorio, in tutto o in parte insistono i «comprensori economico-urbanistici», sono rappresentate in ciascuna assemblea consorziale da cinque consiglieri di cui due in rappresentanza delle minoranze.

Ogni consiglio comunale e provinciale entro sessanta giorni dalla sua elezione provvede a nominare i propri rappresentanti in seno all'assemblea consorziale.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione o di permanente impedimento da membro dell'assemblea del consorzio, i consigli comunali e provinciali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza o del fatto impeditivo.

I rappresentanti comunali e provinciali nell'assemblea del consorzio restano in carica, anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale e provinciale, fino alla elezione del nuovo organo che provvederà a norma dei precedenti commi.

In caso di inerzia continuata anche dopo espressa diffida da parte della Regione, il presidente della giunta, su delibera della giunta, nomina un commissario straordinario per gli adempimenti omessi.

Art. 6.

Le modalità e le forme, concernenti la costituzione della assemblea del consorzio per la gestione del «comprensorio economico-urbanistico» relativo all'area sub-regionale afferente il comune di Roma, saranno fissate con successiva legge regionale.

Art. 7.

Ove l'ambito territoriale del «comprensorio economico-urbanistico» coincida integralmente con quello di una o più comunità montane, le funzioni proprie degli organi comprensoriali, di cui ai successivi articoli della presente legge, sono assunte dagli organi delle comunità montane. In sede di statuto del consorzio saranno previste norme intese a disciplinare, da parte delle assemblee congiunte, la elezione degli organi direttivi del consorzio.

Nel caso in cui una comunità montana costituisca parte di un «comprensorio economico-urbanistico» essa partecipa al consorzio di cui al precedente art. 2, in rappresentanza dei comuni che la costituiscono e con l'intero consiglio di comunità.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 13 primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 2 maggio 1973, numero 16.

Le comunità montane modificheranno, entro il termine di novanta giorni dalla data della presente legge, i propri statuti al fine di adeguare la composizione numerica dei propri organi ai criteri di rappresentanza fissati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 8.

Il personale del consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» è formato da dipendenti comandati dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali consorziati.

Il consorzio potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica, esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività specializzate per le quali non abbia comprovata disponibilità di personale idoneo a norma dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Spetta all'assemblea del consorzio, avvalendosi dei propri uffici e, se del caso, anche dell'opera degli uffici tecnici delle amministrazioni comunali interessate, l'adozione, nell'ambito delle linee e degli indirizzi contenuti nei documenti regionali:

a) del piano urbanistico comprensoriale;

b) del progetto di programma economico-sociale del comprensorio;

c) di ogni altro piano di settore relativo ai servizi di competenza;

d) l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di carattere comprensoriale.

I piani e i programmi vengono adottati a maggioranza qualificata dall'assemblea, secondo quanto stabilito dallo statuto previa valutazione delle osservazioni eventualmente formulate dai comuni, dalle province, dalle comunità montane, da persone fisiche e giuridiche in sede di pubblicazione dei piani e dei programmi stessi.

Art. 10.

Entro due anni a decorrere dalla costituzione del consorzio, e comunque dopo l'approvazione del «quadro di riferimento territoriale regionale» di cui all'art. 6, n. 3) della delibera n. 331 del 3 agosto 1974, l'assemblea consorziale adotta il piano urbanistico comprensoriale di cui ai successivi articoli, che, costituisce direttiva e coordinamento per gli strumenti urbanistici generali, comunali e sovracomunali per i piani di settore anche se di competenza di enti estranei al consorzio riguardanti territori compresi in tutto od in parte nell'area sub-regionale che costituisce il comprensorio.

Per comprovati motivi, su richiesta deliberata dall'assemblea consorziale, il presidente della giunta regionale, su conforme decisione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, può accordare, per una sola volta, proroga fino ad un anno per l'adozione del piano ai sensi del precedente comma.

Nel caso in cui l'assemblea del consorzio non provveda ad adottare il piano urbanistico comprensoriale nel termine di due anni o entro quello eventualmente prorogato, ai sensi del precedente comma, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'assetto del territorio, nomina un commissario per l'adozione del piano.

Piano urbanistico comprensoriale

Art. 11.

Il piano urbanistico comprensoriale stabilisce quali indirizzi e quali obiettivi debbano essere perseguiti, nel territorio del comprensorio, nell'ambito della formazione e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione con le linee e gli indirizzi contenuti nei piani di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale della Regione.

Il piano urbanistico comprensoriale prevede:

a) le destinazioni d'uso delle varie zone, in relazione agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, di impianto e di trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) il dimensionamento degli insediamenti nel territorio, in base ai parametri quantitativi e temporali definiti dalla programmazione comprensoriale;

c) le zone da destinare a speciali usi e quelle da sottoporre a particolari vincoli o limitazioni ai fini della tutela degli interessi di natura paesistica, storica, archeologica, artistica, monumentale, ambientale;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche, d'uso pubblico e di interesse collettivo e sociale nonchè le opere e gli impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone, secondo le destinazioni previste;

e) il programma esecutivo del piano stesso, articolato in periodi quinquennali e contenente l'indicazione della priorità delle opere da realizzare, degli insediamenti da attuare e la previsione dei relativi investimenti.

Il piano urbanistico comprensoriale recepisce, previa verifica di compatibilità e coerenza con i propri obiettivi di assetto territoriale e con quelli dei piani regionali, le destinazioni d'uso delle varie zone contenute nel piano di sviluppo e nel piano urbanistico zonale predisposto dalla comunità montana compresa nel territorio che forma il « comprensorio », a norma dell'art. 5 legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli articoli 24, 26 e 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, dirime, con provvedimento collegiale definitivo, gli eventuali conflitti di rapporti che dovessero insorgere nelle materie di cui alla presente legge, tra comunità montana e consorzio, sentiti i suddetti enti interessati.

Art. 12.

Il piano urbanistico comprensoriale è costituito dai seguenti elementi:

a) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala 1:25.000 per esprimere le principali scelte territoriali e cartografia 1:10.000 o a scala maggiore per le necessarie specificazioni;

b) una relazione illustrativa che specifichi:

1) gli obiettivi del piano, le scelte operate ed i criteri di assetto urbanistico che hanno informato l'impostazione del piano, in riferimento anche alla sua coerenza con il piano di assetto territoriale regionale;

2) i criteri seguiti nelle scelte dimensionali e di definizione dei diversi interventi e programmi in relazione alle loro caratteristiche, all'estensione e loro ubicazione nei comuni facenti parte del consorzio;

3) le norme di attuazione e le procedure esecutive del piano, nonchè le disposizioni relative ai vincoli ed alle limitazioni imposte;

4) la natura e la funzione delle infrastrutture proposte, nonchè di tutte le altre opere di interesse generale condizionanti l'attività e lo sviluppo dei comuni del consorzio;

5) la definizione del programma esecutivo e di attuazione della scala delle priorità degli interventi programmati, con l'indicazione e la dimensione di massima delle loro caratteristiche progettuali e dei loro costi;

c) il piano di riparto degli oneri finanziari fra i comuni e le quote di eventuale contribuzione regionale, per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale.

Tale ripartizione è fatta a norma dell'art. 160 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 13.

Lo statuto del consorzio determinerà i modi ed i criteri per la partecipazione dei comuni e degli enti consorziati alla formazione del piano urbanistico comprensoriale.

Art. 14.

Il progetto di piano urbanistico comprensoriale, adottato dall'assemblea consorziale a norma del secondo comma art. 11, viene affisso per 30 giorni, a cura del presidente del consiglio direttivo del consorzio, nell'albo di ognuno dei comuni facente parte del comprensorio e presso gli altri enti consorziati.

Dell'affissione è data notizia sul foglio degli annunci legali delle province interessate. Entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano.

Entro i successivi 180 giorni l'assemblea del consorzio formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente il piano.

Il termine di cui al precedente comma, può essere prorogato dalla giunta regionale, fino ad altri 180 giorni, su richiesta motivata dell'assemblea consorziale.

Art. 15.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del piano urbanistico comprensoriale da parte dell'assemblea, il consorzio invia il piano e l'intera annessa documentazione alla Regione per il giudizio di conformità al piano di assetto territoriale regionale ed ai piani regionali di settore e per l'approvazione.

Il piano comprensoriale è approvato con legge regionale su deliberazione della giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnico-consultivi della Regione in materia di urbanistica ed esperita la procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6 settembre 1972.

Il consiglio regionale può introdurre al piano urbanistico comprensoriale modifiche secondo la procedura e nei limiti di cui all'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Il deposito del piano approvato e della documentazione relativa, alla libera visione del pubblico, è effettuato presso gli uffici del consorzio, dei singoli comuni del comprensorio e degli altri enti consorziati.

Art. 16.

I comuni consorziati per la gestione del « comprensorio economico-urbanistico », sono tenuti ad uniformare, a norma di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 10 della presente legge, al piano urbanistico comprensoriale, i rispettivi strumenti urbanistici comunali entro il termine di un anno dall'approvazione del piano urbanistico comprensoriale.

Analogo obbligo va osservato dagli altri enti sovracomunali che abbiano adottato o predisposto strumenti urbanistici per l'organizzazione del territorio compreso, in tutto od in parte, nell'area sub-regionale che forma il « comprensorio ». Ove gli enti, di cui ai precedenti commi, non provvedano nel termine dovuto, si applicano i termini, ed in quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Il piano urbanistico comprensoriale ha vigore per 10 anni, ma è sottoposto a revisione, con il procedimento previsto nei precedenti articoli, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione, del piano di assetto territoriale regionale o degli altri piani regionali di settore, determini tale esigenza anche limitatamente a singoli settori.

Art. 18.

Sulla base delle previsioni e della scala delle priorità contenute nel piano urbanistico comprensoriale e nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, il consiglio direttivo del consorzio propone all'assemblea, in tempo utile da stabilire con norma di statuto, un programma annuale contenente le opere da eseguire e gli interventi da effettuare con l'indicazione dei costi e delle modalità di finanziamento.

Il programma, dopo l'approvazione dell'assemblea consortile, viene trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno alla giunta regionale ai fini della predisposizione del bilancio regionale dell'esercizio successivo.

Oneri finanziari

Art. 19.

E' istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo, riguardante il contributo della Regione alle spese sostenute dai consorzi per la gestione dei servizi affidati, per il funzionamento degli uffici, nonchè per l'attività di studio e di ricerca ai fini della programmazione economica e pianificazione urbanistica.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale sulla base di un piano di riparto predisposto dalla giunta stessa ed approvato dal consiglio regionale.

La giunta regionale, con propria delibera da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale, fissa i criteri da seguire nella determinazione dell'entità dei contributi, prendendo, come base di programma di sviluppo regionale, i programmi presentati dagli enti interessati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le richieste di contribuzione; la scala delle priorità negli interventi stabilita in sede di piano economico-sociale regionale e di assetto territoriale; l'ampiezza dei servizi gestiti dal consorzio e della popolazione amministrata nonchè le generali condizioni di sviluppo socio-economico dell'area interessata, con preferenza per quelle più depresse.

La Regione è autorizzata a concedere ai consorzi, secondo la procedura stabilita nei precedenti commi, contributi *una tantum* per le spese di istituzione e di primo impianto dei « comprensori economico-urbanistici ».

Art. 20.

Le domande dei consorzi per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, indirizzate al presidente della giunta regionale devono:

a) indicare, in modo dettagliato, le finalità cui saranno destinati i contributi richiesti;

b) essere accompagnate da una relazione tecnico-amministrativa da cui risultino: la situazione esistente nel territorio di competenza e le eventuali iniziative in atto, da parte di enti pubblici o di privati, relativamente ai servizi di competenza e per i fini della presente legge;

c) essere corredate dai preventivi di spesa e dai progetti di massima relativi alle opere che si intendono eseguire con il contributo della Regione;

d) essere accompagnate dal conto consuntivo e da apposita relazione tecnica illustrativa di come siano stati impiegati i fondi precedentemente concessi dalla Regione, per gli obiettivi dichiarati.

Art. 21.

La Regione nell'assegnazione di contributi per il finanziamento di opere pubbliche e nella programmazione dei propri interventi diretti dovrà favorire, direttamente o attraverso gli organi consortili, i comuni che abbiano aderito alla costituzione dei consorzi per la gestione dei « comprensori economico-urbanistici ».

Art. 22.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 168.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 (elenco n. 4, partita n. 9) dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 1925 che sarà istituito nello stato di previsione per l'anno 1975 con la seguente denominazione: « Contributi per le spese per il funzionamento ed il primo impianto dei consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistico ».

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. 72.

Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione generale

I comuni del Lazio in sede di formazione degli strumenti urbanistici del proprio territorio debbono attenersi ai criteri specificati nelle norme seguenti.

Art. 2.

Inquadramento territoriale

Ogni strumento urbanistico di disciplina del territorio comunale va redatto secondo le indicazioni territoriali contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull'assetto del territorio. La Regione fornirà ogni elemento informativo necessario all'inquadramento territoriale di cui al precedente comma.

Art. 3.

Documentazione del piano

Le amministrazioni comunali sono tenute a porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio, dalla quale risultino:

a) i principali caratteri geomorfologici del territorio comunale;

b) le zone in via di dissesto idrogeologico (per frane, calamità, erosioni, ecc.);

c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare;

e) la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, nonchè alla struttura fondiaria;

e-bis) le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, le aree di proprietà di università agrarie, di enti di sviluppo e di altri enti pubblici;

f) le aree di particolare importanza naturalistica;

g) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa;

h) la carta agropedologica.

Per i centri abitati la suddetta analisi deve riportare la individuazione delle zone territoriali omogenee *A* e *B*, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con la indicazione per ciascuna di esse:

I) delle cubature, residenziali e non residenziali, e dei vani esistenti, tenendo conto anche delle licenze edilizie già concesse e non ancora utilizzate;

II) delle attrezzature sociali, delle infrastrutture e degli spazi pubblici e di uso pubblico esistenti, con la specificazione, per questi ultimi, della dotazione per ogni abitante;

III) degli elementi che appaiono suscettibili di essere salvaguardati (tessuti urbani, tipologie edilizie, ripetute o speciali, complessi edilizi o naturali, vincolati o da vincolare).

La documentazione relativa all'analisi di cui sopra va allegata agli elaborati di piano.

Art. 4.

Vincoli territoriali

L'ipotesi di sviluppo demografico del comune da tenere a base per il dimensionamento del piano, va riferita ad un arco temporale non superiore ai 10 anni.

Fino all'approvazione del piano comprensoriale, l'incremento di popolazione ipotizzato non dovrà comunque superare il 30 % di quella già residente, salvo che sussistano documentate situazioni di fatto che impongano previsioni più ampie. La norma suddetta non si applica ai comuni che abbiano il piano regolatore generale o il piano di fabbricazione approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il fabbisogno di aree da destinare a residenza, attrezzature ed insediamenti produttivi va valutato tenendo conto oltre che

dell'ipotesi di sviluppo demografico, delle eventuali condizioni di sovraffollamento e coabitazione e delle eventuali necessità di rinnovamento e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Gli strumenti urbanistici, oltre alle previsioni relative allo insediamento della popolazione residente, possono contenere previsioni di insediamenti turistici e limitati nel caso di consistenti ed accettabili programmi di intervento nel settore turistico.

Le aree per la sosta di roulottes, per i campeggi e per le «case mobili» dovranno essere individuate negli strumenti urbanistici e disciplinate dalle norme di attuazione. Le norme di attuazione del piano regolatore generale dovranno contenere anche istruzioni attuative concernenti le opere di urbanizzazione e la progettazione degli edifici, al fine di eliminare le così dette «barriere architettoniche» di cui all'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971.

Art. 5.

Quantificazione delle aree industriali destinate ad insediamenti

La quantificazione delle aree da destinare ad insediamenti industriali ed artigianali, ove le relative localizzazioni non derivino da scelte programmatiche definite in sede comprensoriale o regionale, deve essere determinata avuto riguardo:

a) alla popolazione del comune quale risulta dall'ipotesi di sviluppo demografico di cui all'art. 4, secondo comma;

b) alle attività della popolazione suddetta;

c) alla necessità di non ridurre il numero degli addetti necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'economia agricola.

E' ammessa la previsione di aree destinate all'attività artigianale e di servizio, da localizzare in modo da garantire la integrazione con le residenze attuali e previste.

Dovranno essere individuate anche le aree per attività estrattiva, per le cave e lo sfruttamento di acque minerali, con relativa normativa di piano.

Art. 6.

Valutazione dei fabbisogni

Ai fini della corretta applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, gli elaborati di piano debbono esplicitare:

a) gli abitanti, vani e/o cubature:

a 1) attualmente esistenti;

a 2) previsti;

a 3) complessivi;

b) la superficie minima destinata singolarmente e complessivamente agli spazi per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per parco, gioco e sport, per parcheggi;

c) la superficie necessaria per gli impianti di depurazione.

Art. 7.

Centri storici

Nei centri storici come definiti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, zona *A*, ogni intervento deve essere subordinato all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale.

In mancanza di detti strumenti attuativi possono essere consentiti esclusivamente interventi di consolidamento e di restauro.

Interventi esclusivi di consolidamento e di restauro debbono essere previsti anche per quegli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, ecc., che a giudizio dell'amministrazione comunale competente, d'intesa con la sovrintendenza ai monumenti abbiano caratteristiche tali da essere considerati beni culturali.

Art. 8.

Insediamenti turistici

Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 4, gli insediamenti turistici, eventualmente previsti negli strumenti urbanistici dovranno rispettare le seguenti norme:

a) l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq;

b) l'indice di fabbricabilità per l'edilizia alberghiera non deve essere superiore a 0,50 mc/mq; detto limite non si applica per le zone di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi;

d) l'indice di copertura (rapporto tra superficie costruita e superficie territoriale) non può essere superiore al 30%;

e) le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile. La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

Restano esclusi dalle disposizioni del presente articolo i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 326.

Art. 9.

Programma di attuazione urbanistica

I comuni dotati di strumento urbanistico sono tenuti ad adottare almeno ogni 3 anni un programma di attuazione urbanistica.

Tale programma dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) le zone per le quali il comune intende nel successivo triennio, predisporre i piani urbanistici attuativi di iniziativa comunale e quelli di iniziativa privata; tali zone potranno essere dimensionate in misura superiore a quella derivante dalla media triennale calcolata in base all'incremento del 30% di cui all'art. 4;

b) le zone nelle quali il comune, anche ai sensi dell'art. 10 della legge n. 765 del 1968, intende rilasciare singole licenze di costruzione;

c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle di attrezzatura del territorio che il comune intende realizzare o autorizzare.

Il programma di attuazione urbanistica sarà approvato con delibera consiliare e trasmesso alla Regione; esso è vincolante in sede di approvazione regionale di singoli piani attuativi o di opere pubbliche.

Art. 10.

Norma transitoria

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione sui quali sia stato espresso il parere della sezione urbanistica regionale entro il 30 aprile 1975.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici in corso di istruttoria, l'assessorato regionale all'urbanistica e la giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento dell'espansione urbana e di difesa dell'ambiente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **73**.

Norme per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 1.

A valere sul fondo di rotazione di cui al successivo art. 6, la Regione è autorizzata a concedere prestiti a favore dei comuni per far fronte alle spese relative all'acquisizione delle aree ed alla loro urbanizzazione primaria, in attuazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive

modificazioni nonchè delle deliberazioni effettuate ai sensi degli articoli 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 2.

I prestiti previsti dal precedente articolo hanno una durata massima di anni 10 e sono restituiti dai comuni mediante rate annuali costanti posticipate; essi sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre il rimborso capitale. I prestiti, o la loro quota parte, afferenti l'acquisizione delle aree sono restituiti dai comuni entro il termine massimo di mesi sei successivo a quello della avvenuta cessione delle aree stesse ai soggetti assegnatari. Resta comunque salva la facoltà dei comuni di anticipare l'estinzione dei prestiti.

Le somme riscosse dai comuni quale corrispettivo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, finanziate ai sensi della presente legge, sono inserite nel bilancio dell'ente al titolo partite di giro e sotto tale titolo gestite, vincolate specificatamente all'ammortamento dei prestiti e, nei limiti consentiti dalla scadenza delle rate di ammortamento e ove non sia disposta l'estinzione anticipata, destinata all'acquisizione di aree e loro urbanizzazione nell'ambito dei piani indicati al precedente articolo.

L'ammortamento del prestito può aver inizio, su richiesta del comune, due anni dopo la concessione del prestito stesso; in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.

Art. 3.

Per poter usufruire dei prestiti i comuni interessati devono far pervenire, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla regione Lazio, apposita domanda, corredata da un preventivo di massima delle spese occorrenti distintamente per acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione primaria, da copia della deliberazione di cui agli articoli 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oppure dalla deliberazione concernente il programma pluriennale di attuazione del piano di zona, nonchè da un estratto planimetrico e normativo dello strumento urbanistico in relazione alle aree interessate. I comuni dovranno, altresì, precisare se hanno ottenuto o hanno in corso di perfezionamento mutui ai sensi delle leggi 29 settembre 1964, n. 847 e 22 ottobre 1971, n. 865, indicandone importo, destinazione e stato di utilizzazione.

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono pervenire entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma di localizzazione e utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione, tenendo presenti le esigenze dei comuni aventi bilancio deficitario e con riferimento particolarmente alle localizzazioni dei programmi di edilizia residenziale pubblica alle zone interessate da insediamenti produttivi o dichiarate depresse nonchè ai comuni nei quali vi è una rilevante presenza di abitazioni improprie o malsane. Agli interventi da realizzare nell'ambito delle delimitazioni di cui agli articoli 26 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sarà destinata un'aliquota non superiore del 30% della disponibilità del fondo di rotazione.

La giunta regionale coordinerà il programma con i finanziamenti che per le stesse finalità sono concessi con leggi statali o direttamente dai comuni stessi.

Art. 5.

Per l'attuazione e la gestione degli interventi compresi nel programma di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 agosto 1974, numero 41.

Per l'erogazione delle somme relative alle indennità per la acquisizione delle aree il relativo provvedimento è emesso sulla base dell'ordinanza di pagamento o di deposito.

Art. 6.

E' costituito un fondo regionale di rotazione di lire 12 miliardi che sarà iscritto nel cap. 2390 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 con la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia residenziale».

All'onere di L. 12.000.000.000 previsto dal comma precedente si farà fronte: quanto a L. 2.000.000.000, con la disponibilità del cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 2.700.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 2981 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e quanto a L. 7.300.000.000, mediante la contrazione di uno o più mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 20, a decorrere dal secondo semestre 1975, nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese. Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento, calcolata in L. 1.100.000.000, si farà fronte, per l'anno 1975 mediante riduzione di L. 550.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio regionale dell'anno stesso (elenco n. 3). Al maggiore onere di L. 550.000.000 per gli anni 1976 e successivi si farà fronte mediante utilizzazione della disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge regionale 23 settembre 1974, n. 64.

Il ricavo dell'operazione di mutuo sarà iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Nello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'anno 1975, sarà istituito per memoria il cap. 465 con la seguente denominazione: «Rientri per capitali e interessi in dipendenza dei prestiti concessi ai comuni, da destinare ad incremento del fondo di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia residenziale».

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio è autorizzato ad incrementare, con proprio decreto, gli stanziamenti del cap. 2390 della parte uscita del bilancio in corrispondenza agli accertamenti di entrata verificatisi nel cap. 465.

Titolo II

FINANZIAMENTO DELLE SPESE TECNICHE

Art. 7.

Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione è autorizzata a corrispondere agli istituti autonomi per le case popolari nonchè al relativo consorzio regionale anticipazioni finanziarie per far fronte alle spese occorrenti per l'esecuzione di rilievi, accertamenti geognostici, studi e progettazioni nonchè per il pagamento di indennità relative all'utilizzazione delle aree.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone la concessione delle anticipazioni in relazione a specifici interventi di edilizia residenziale pubblica ed a seguito di richieste all'uopo avanzate dagli enti interessati. Con lo stesso decreto può essere delegato lo assessore ai lavori pubblici ad emettere i successivi provvedimenti e gli atti per la gestione delle somme da anticipare.

Gli enti indicati all'art. 7 debbono restituire le somme entro il termine di due mesi dalla data nella quale sono loro corrisposte allo stesso titolo per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica in relazione al quale l'anticipazione è stata corrisposta.

Art. 9.

Per l'attuazione del precedente art. 7 è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 300.000.000, che verrà iscritta nel bilancio della Regione per lo stesso anno al cap. 1331 di nuova istituzione, con la seguente denominazione: «Anticipazione finanziaria agli istituti autonomi per le case popolari ed al relativo consorzio regionale per studi e progettazioni». Alla spesa suindicata di L. 300.000.000 si farà fronte con la disponibilità del cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

In corrispondenza della spesa di cui al primo comma, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà iscritta la somma di L. 300.000.000 al cap. 466, da istituirsi con la seguente denominazione: «Rimborsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e del relativo consorzio regionale delle somme anticipate per studi e progettazioni».

Titolo III

ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 10.

Per consentire la più sollecita ed organica attuazione dei programmi di edilizia economica e popolare, la Regione approva, in relazione alle previsioni dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una convenzione-tipo cui gli enti locali si riferiranno nella formazione ed approvazione delle singole convenzioni.

La deliberazione di concessione delle aree, di cui al settimo comma del citato art. 35, è adottata entro il termine massimo di giorni trenta successivo all'indicazione delle aree stesse effettuata ai termini dell'art. 8 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La convenzione tra l'ente concedente ed il richiedente le aree suddette è stipulata entro il termine massimo di giorni venti successivo alla data di esecutività della deliberazione di concessione delle aree.

Limitatamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, in caso di inutile decorso dei termini indicati al secondo e terzo comma del presente articolo, ai relativi adempimenti provvede il presidente della giunta regionale su richiesta del soggetto interessato.

Art. 11.

Nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e delle delimitazioni di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, gli istituti autonomi per le case popolari possono essere delegati dai comuni a provvedere agli atti ed adempimenti inerenti la acquisizione delle aree e l'attuazione dei relativi interventi di urbanizzazione, ancorchè non ricadenti nei propri programmi costruttivi.

Art. 12.

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica sono esercitate secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 13.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede:

1) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035:

a) all'adeguamento dei limiti di reddito, di cui all'ultimo comma dell'art. 2;

b) alle indicazioni per la determinazione del canone, di cui all'ultimo comma dell'art. 19, anche per quanto riguarda la deliberazione dell'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici ai fini della determinazione della quota destinata allo ammortamento del costo convenzionale a vano;

c) all'atto di intesa con il Ministro per i lavori pubblici sul piano finanziario per la revisione dei canoni, di cui al primo comma dell'art. 21;

2) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036:

a) alla determinazione delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5;

b) alla designazione delle società a prevalente partecipazione statale, alle quali affidare l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

c) alle indicazioni dei criteri per la formulazione delle graduatorie, di cui alla lettera *f*) dell'art. 5.

Art. 14.

La giunta regionale, su proposta degli assessori ai lavori pubblici ed all'urbanistica, provvede:

1) alla nomina del commissario, prevista dall'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per gli adempimenti relativi all'attuazione dei piani di zona;

2) alla determinazione della riserva degli alloggi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

3) per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036:

a) alla formulazione delle proposte per le variazioni del costo massimo ammissibile, di cui alla lettera *b*) dell'art. 5;

b) alla determinazione della percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed altri enti esecutori, quali rimborso spese, di cui alla lettera *c*) dell'art. 5;

c) alla emanazione delle direttive regionali, di cui all'art. 8, ultimo comma;

d) alla formulazione della proposta o dell'atto di intesa per la incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale, di cui all'art. 17.

Art. 15.

Il presidente della giunta regionale, oltre ad esercitare le funzioni specificatamente demandategli dalle disposizioni statali e regionali in materia di edilizia, provvede altresì:

1) a disporre forme particolari di pubblicità dei bandi di concorso di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

2) a definire le modalità secondo le quali gli istituti autonomi per le case popolari esercitano la vigilanza su cooperative e loro consorzi, imprese e privati e per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Agli assessori ai lavori pubblici ed all'urbanistica sono delegati gli altri adempimenti ed atti comunque inerenti l'edilizia residenziale pubblica.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1975.

(6443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752530)